

LE FONTI LEGISLATIVE “SPECIALIZZATE”

costituiscono una categoria scientifica autonoma in cui vengono incluse a fini espositivi fonti tra loro diverse, che nulla hanno in comune se non l'atipicità rispetto a tutte le altre fonti primarie (qualcuno parla di fonti atipiche).

Sono caratterizzate: a) da procedimenti di formazione particolari; b) dal fatto che sussiste dissociazione tra forma e forza dell'atto, nel senso che pur appartenendo ad un determinato tipo di fonte del diritto, hanno una forza attiva o una forza passiva rinforzata; c) dal fatto di essere chiamate a disciplinare in forma specializzata determinate materie.

- Le leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi cui spetta disciplinare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica. La loro modificazione, se non accettata dalle due parti, richiede procedimento di revisione costituzionale (art. 7 Cost.);
- le leggi che disciplinano i rapporti fra lo Stato e le altre confessioni religiose approvate sulla base di intese stipulate fra governo e le rappresentanze di ciascuna confessione (art. 8 Cost.);
- le leggi che staccano una provincia o un comune da una regione per aggregarli ad un'altra approvate sulla base di un referendum conclusosi con il voto favorevole della maggioranza delle popolazioni interessate (art. 132.2 Cost.);
- le leggi di amnistia (che estingue il reato) e indulto (che condona la pena o una parte di essa), deliberate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera non solo nella votazione finale, ma anche in ogni articolo (art. 79 Cost.);
- le leggi statali che stabiliscono i principi fondamentali nelle materie di competenza regionale concorrente, nonché in materia di autonomia finanziaria. L'art. 11 della l. cost. 3/2001 stabilisce, in via transitoria (ossia fino alla riforma del bicameralismo), che i regolamenti delle Camere possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali alla commissione parlamentare per le questioni regionali; il parere obbligatorio di questa, se contrario, oppure favorevole ma con condizioni, impone, se non seguito, l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea (le Camere, tuttavia, non si sono ancora avvalse di tale facoltà);

- le leggi statali che stabiliscono «forme e condizioni particolari di autonomia» alle regioni ordinarie (art. 116.3 Cost.);
- i decreti legislativi di attuazione degli statuti delle regioni speciali che vengono adottati sulla base di disposizioni contenute negli statuti stessi, sono deliberati dal Consiglio dei ministri, previo parere (obbligatorio sempre, e anche vincolante nel caso della Regione Sicilia) di una commissione paritetica formata da tre esperti designati dal governo e tre dalla regione interessata, ed emanati con decreto del presidente della Repubblica. Essi non presuppongono una legge di delegazione, ma costituiscono espressione di un potere normativo proprio del governo di carattere permanente.